

Lo studio Niccoli Drago con l'ausilio degli esperti del Centro Studi SEAC predispone mensilmente la rubrica "Sviluppo Azienda" e la mette a disposizione dei Clienti dello Studio e dei lettori del sito di cultura fiscale legale e del lavoro Studioniccolidrago.com.

In allegato si riporta "Sviluppo azienda" n. 11 del mese di novembre 2021.

IN MATERIA FISCALE:

- 1) Le ultime novità fiscali;
- 2) Le novità del "Decreto Fiscale"
- 3) Stralcio dei debiti sino a euro 5.000 (art. 4 D.L. 41/2021)

Ai clienti dello Studio Niccoli Drago Ai lettori del sito Studioniccolidrago.com

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 11 di

Sviluppo azienda n. 11 - novembre 2021

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Definizione agevolata avvisi bonari Provvedimento Agenzia Entrate	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che individua le modalità di perfezionamento e di efficacia della definizione agevolata degli avvisi bonari prevista a favore dei soggetti che, a seguito dell'emergenza COVID-19, hanno subìto una riduzione del volume d'affari 2020 superiore al 30% rispetto a quello 2019. In particolare la definizione si perfeziona con il versamento delle somme contenute nella "proposta" formulata dall'Agenzia e la presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto dei limiti / condizioni previste dalla
18.10.2021	Comunicazione UE in materia di aiuti di Stato.
Saldo di cassa negativo Ordinanza Corte Cassazione 20.10.2021, n. 29141	L'Ufficio può effettuare l'accertamento induttivo in presenza di un saldo di cassa negativo e di annotazioni irregolari sul libro giornale.
Modelli comunicazione crediti d'imposta investimenti 4.0 Decreti MISE 6.10.2021	 Sono stati pubblicati sul sito Internet del MISE i modelli per la comunicazione dei dati relativi ai crediti d'imposta: investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0"; ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica; c.d. "bonus formazione 4.0".
Contributo a fondo perduto attività economiche chiuse Decreto MISE 9.9.2021	È stato pubblicato sulla G.U. 7.10.2021, n. 240 il Decreto che individua i soggetti beneficiari, l'ammontare dell'aiuto concedibile nonché le modalità di erogazione (in forma di contributo a fondo perduto), delle risorse relative al fondo, istituito dal DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", per il sostegno delle attività economiche chiuse.
Contributo "colonnine di ricarica"	È stato pubblicato sulla G.U. 20.10.2021, n. 251 il Decreto contenente le modalità attuative dell'erogazione, a imprese / lavoratori autonomi aventi specifici requisiti, del contributo previsto dall'art. 74, comma 3, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" per le spese sostenute dal 21.10.2021 per l'acquisto /
Decreto Ministero Transizione Ecologica 25.8.2021	installazione di "colonnine di ricarica" di veicoli elettrici.

COMMENTILE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO FISCALE"

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 21.10.2021, n. 252 sono entrate in vigore, a decorrere dal 22.10.2021, le novità del c.d. "Decreto Fiscale", di seguito sintetizzate.

RIAMMISSIONE NEI TERMINI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO / STRALCIO

La scadenza di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli" e del c.d. "saldo e stralcio" è stata più volte oggetto di differimenti. Da ultimo l'art. 1-sexies, DL n. 73/2020, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ha previsto una "scalettatura" dei termini a seconda della rata di riferimento.

Ora, il DL n. 146/2021 dispone la **riammissione nei termini** dei versamenti scaduti. In particolare, il versamento delle rate da corrispondere:

- nel 2020:
- il 28.2, 31.3, 31.5 e 31.7.2021;
- è considerato **tempestivo** e non determina l'inefficacia delle citate definizioni se **effettuato integralmente entro il 30.11.2021**.

Saldo e stralcio		rata e scadenza originaria	Scadenza DL 73/2021	Scadenza DL 146/2021
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "saldo e stralcio" dei debiti risultati da carichi affidati		31.03.2020 (*)	31.07.2021	
all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:	3°	31.07.2020	30.09.2021	
hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;	4°	31.03.2021		30.11.2021
 hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019. 	5°	31.07.2021	30.11.2021	

(*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Rottamazione		rata e scadenza originaria	Scadenza DL 73/2021	Scadenza DL 146/2021
somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n.		31.07.2020	30.09.2021	
148/2017, e hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla "rottamazione-ter".	4°	30.11.2020	31.10.2021	30.11.2021
	5°	31.07.2021	20 11 2021	00.11.2021
	6°	30.11.2021	30.11.2021	
 somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019; somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 	3°	28.02.2020 (*)	31.07.2021	
	4°	1.06.2020	31.08.2021	
	5°	31.07.2020	30.09.2021	30.11.2021
	6°	30.11.2020	31.10.2021	
	7°	1.03.2021	30.11.2021	

2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;	8°	31.05.2021		
somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.		31.07.2021	30.11.2021	30.11.2021
		30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021
 Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019; somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019. 	2°	28.02.2020 (*)	31.07.2021	
	3°	1.06.2020	31.08.2021	
	4°	31.07.2020	30.09.2021	
	5°	30.11.2020	31.10.2021	20.44.0004
	6°	1.03.2021		30.11.2021
	7°	31.05.2021	30.11.2021	
	8°	31.07.2021		
	9°	30.11.2021		

(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Come confermato dall'Agenzia delle Entrate - riscossione sul proprio sito Internet, al nuovo termine è applicabile la "tolleranza" di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 6.12.2021 (il 5.12 cade di domenica).



I soggetti **decaduti** dalla "rottamazione" / "saldo e stralcio" a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle **somme scadute nel 2019 non possono beneficiare** dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.

ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE

L'art. 25, comma 2, DPR n. 602/73, **concede 60 giorni** di tempo, da calcolare a partire dalla data di notifica del ruolo, per adempiere al pagamento delle somme risultanti dallo stesso.

Ora, l'art. 2 del Decreto in esame dispone, per le cartelle di pagamento **notificate** dall'Agente della riscossione **nel periodo 1.9 - 31.12.2021**, **l'estensione a 150 giorni** del termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

ESTENSIONE RATE DECADENZA RATEAZIONE PIANI DILAZIONE

Con riferimento ai **piani di dilazione in essere all'8.3.2020**, il Decreto in esame modifica innanzitutto il comma 2-ter dell'art. 68, DL n. 18/2020, **estendendo da 10 a 18 il numero di rate**, anche non consecutive, il cui **mancato pagamento** determina la decadenza dalla rateazione.

Inoltre è ora disposto che i debitori **decaduti al 22.10.2021** da un piano di rateazione ai sensi del citato art. 19 sono **automaticamente riammessi** allo stesso, relativamente al quale il **termine di pagamento delle rate sospese** ai sensi dell'art. 68, commi 1, 2 e 2-bis, DL n. 18/2021 è fissato **al 31.10.2021**. Trattasi dei termini di versamento, sospesi per il periodo 8.3.2020 - 31.8.2021, delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;

- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

Il versamento delle rate sospese, che avrebbe dovuto essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2021, è ora ammesso entro il 31.10.2021. Resta ferma la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive.



Per poter "tornare in pista" il contribuente potrebbe pagare entro il 31.10.2021 una delle rate NB) sospese fino al 31.8, quella scaduta il 30.9 nonché quella in scadenza il 31.10.2021 (in tal modo è rispettato il limite di rate che non comporta la decadenza dalla rateazione).

Merita evidenziare infine che relativamente ai piani di dilazione presentati:

- dal 9.3.2020 al 31.12.2021 la decadenza si determina per effetto del mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive:
- dall'1.1.2022 torna applicabile la regola generale di cui al citato art. 19 con conseguente decadenza in caso di mancato pagamento di 5 rate.

"BONUS TEATRO E SPETTACOLI"

Con la modifica dell'art. 36-bis, comma 5, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", relativamente al c.d. "Bonus teatro e spettacoli" pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 dalle imprese esercenti attività teatrali / spettacoli dal vivo, che abbiano subito nello stesso anno una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, è stata soppressa la possibilità di utilizzare il credito in esame nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di sostenimento delle spese. Di conseguenza lo stesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

BONUS RICERCA E SVILUPPO

I soggetti che al 22.10.2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.1.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 possono riversare il credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il riversamento spontaneo di quanto compensato:

- è riservato ai soggetti che nei suddetti periodi d'imposta abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
- spetta anche ai soggetti che, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'art. 3, DL n. 145/2013 in maniera non conforme all'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 72, DL n. 145/2018;
- può essere utilizzata anche dai soggetti che hanno commesso errori nella quantificazione / individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità / determinazione della media storica di riferimento;
- **non spetta** qualora il credito d'imposta sia il risultato:
 - di condotte fraudolente;
 - di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
 - di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- non è applicabile in mancanza della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta;
- non può essere utilizzato qualora sia stato accertato l'utilizzo in compensazione con un atto di recupero crediti divenuto definitivo al 20.10.2021.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione in esame i soggetti interessati:

devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022;

• devono riversare il credito entro il 16.12.2022. Il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima entro il 16.12.2022 e le successive entro il 16.12.2023 e il 16.12.2024, maggiorate degli interessi legali con decorrenza dal 17.12.2022.



Non è possibile compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.

RISPETTO CONDIZIONI E LIMITI AIUTI DI STATO

Le disposizioni previste dall'art. 1, comma 13, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" in base al quale rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", sono applicabili anche:

- alla definizione agevolata degli avvisi bonari di cui all'art. 5, commi da 1 a 7, DL n. 41/2021 (definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018 senza sanzioni);
- al contributo a fondo perduto, nella misura massima di € 1.000, previsto dall'art. 1-ter, DL n. 41/2021, a favore delle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 che hanno iniziato l'attività, come desumibile dal Registro Imprese, nel corso del 2019, che non hanno potuto beneficiare del contributo di cui all'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
- all'esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 prevista dall'art. 6-sexies, DL n. 41/2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del predetto contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, DL n. 41/2021;
- ai **contributi a fondo perduto** (automatico / alternativo / per i soggetti con peggioramento economico) previsti dall'art. 1, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis";
- all'estensione del "bonus canoni locazioni" previsto dall'art. 4, DL n. 73/2021.

SOGGETTI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA

Con la modifica dell'art. 3, comma 3, lett. a), DPR n. 322/98 è prevista l'inclusione dei **Revisori legali tra i soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni**. A seguito dell'estensione, i nuovi soggetti sono **abilitati anche all'apposizione del visto di conformità**.

NUOVA AGEVOLAZIONE "PATENT BOX"

È rivista l'agevolazione del c.d. "Patent box", con l'introduzione della **nuova deduzione pari al 90% dei costi di ricerca e sviluppo** relativi a specifici beni immateriali, **in sostituzione dell'attuale disciplina** (sovrareddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali).

In particolare, il Decreto in esame riconosce ai soggetti **titolari di reddito d'impresa** la possibilità di optare per l'applicazione della **maggiorazione del 90%**, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, **dei costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a:

- software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale / scientifico giuridicamente tutelabili;

utilizzati (direttamente / indirettamente) nello svolgimento della propria attività d'impresa.



Tale scelta ha una durata di 5 anni ed è irrevocabile e rinnovabile. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite dall'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione in esame è applicabile a condizione che i soggetti **svolgano le attività di ricerca e sviluppo**, anche mediante contratti di ricerca stipulati con:

- società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- Università / enti di ricerca e organismi equiparati;

finalizzate alla creazione / sviluppo dei predetti beni.

I soggetti che intendono fruire della nuova deduzione possono indicare le **informazioni necessarie alla determinazione** della stessa in un'**idonea documentazione** predisposta in base alle istruzioni che saranno definite dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di **rettifica** della deduzione, da cui derivi una **maggior imposta / minor credito**, la sanzione dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta / differenza del credito utilizzato **non si applica** se, nel corso dell'accesso / ispezione / verifica / altra attività istruttoria il contribuente **consegna la predetta documentazione**, idonea a consentire il **riscontro della deduzione spettante**. Il possesso della predetta documentazione va comunicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta per il quale il contribuente beneficia della deduzione.

I soggetti che esercitano l'opzione in esame non possono fruire per l'intera durata dell'opzione e in relazione ai medesimi costi del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'art. 1, Legge n. 190/2019 (Finanziaria 2020).

A decorrere **dal 22.10.2021** sono **abrogate** le disposizioni del previgente regime di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015 e dell'art. 4, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita".



I soggetti che hanno esercitato l'opzione **prima del 22.10.2021** ai sensi delle previgenti disposizioni possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di **applicare il nuovo regime previa apposita comunicazione**.

Sono **esclusi** da tale possibilità i soggetti che:

- hanno presentato istanza di accordo preventivo di ruling con l'Agenzia delle Entrate ex art. 31ter, DPR n. 600/73 (ovvero istanza di rinnovo), e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con la stessa a conclusione di tali procedure;
- hanno aderito alla predetta procedura di autoliquidazione di cui al citato art. 4, DL n. 34/2019.

I soggetti che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cui al citato art. 31-ter (ovvero istanza di rinnovo) e che **non avendo ancora sottoscritto un accordo** intendono applicare il nuovo regime, devono **comunicare la rinuncia** alla procedura di accordo preventivo (rinnovo della stessa), secondo le modalità che saranno stabilite dalla stessa Agenzia.

INCENTIVI ACQUISTO AUTOVETTURE MENO INQUINANTI

È previsto l'incremento di € 100 milioni del fondo ex art. 1, comma 1041, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) al fine di **incentivare l'acquisto di autovetture meno inquinanti**.

In particolare le nuove risorse sono così distribuite:

- € 65 milioni, per l'acquisto / leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi di CO2/Km;
- € 20 milioni, dei quali € 15 milioni riservati ai veicoli elettrici, per l'acquisto / leasing di autoveicoli di categoria N1 / M1 (trasporto merci / trasporto persone) nuovi;
- € 10 milioni, per l'acquisto / leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di CO2/Km;
- €5 milioni a favore delle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato.



Il veicolo oggetto della compravendita deve presentare i seguenti requisiti:

- non deve aver usufruito degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1041, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), e di cui all'art. 1, comma 654, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021):
- prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a €25.000;
- deve essere almeno di classe Euro 6.

Contestualmente è necessaria la rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato prima dell'1.1.2011 oppure di un veicolo di età superiore a 10 anni e intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / familiare convivente alla data di acquisto del veicolo.

Il beneficio è corrisposto dal venditore che lo recupera sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24.

L'importo del beneficio è così modulato:

CO2 g/km	Contributo
0-60	€2.000
61-90	€1.000
91-160	€ 750

STRALCIO DEI DEBITI FINO A €5.000 - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Decreto Sostegni D.L. 41 del 22 marzo 2021

L'art. 4 del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) ha previsto l'annullamento automatico dei debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1/01/2000 al 31/12/2010, che, alla data del 23/03/2021, hanno importo residuo fino a €5.000 (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Nei debiti compresi nello stralcio sono presenti quelli nei piani di pagamento della "rottamazione ter" e del "Saldo e stralcio"

BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE

- <u>persone fisiche</u> che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, <u>un reddito</u> imponibile fino a €30.000;
- <u>soggetti diversi dalle persone fisiche</u> che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2019, <u>un reddito imponibile fino a €30.000</u>.

TERMINI SOSPESI

- è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23/03/2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1/01/2000 al 31/12/2010
- e sono sospesi i relativi termini di prescrizione

IMPORTI ESCLUSI DALLO STRALCIO

sono esclusi dall'annullamento automatico:

- i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'UE;
- l'IVA riscossa all'importazione;
- i debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Restano acquisite le somme versate anteriormente alla data di annullamento.

I termini e le modalità relativi all'annullamento dei debiti soggetti a stralcio sono state stabilite dal Decreto Ministeriale emesso dal MEF il 14/07/2021

Il 20/08/2021 l'agente della riscossione ha inviato all'Agenzia Entrate l'elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23/03/2021,

- delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche,
- aventi uno o più debiti di importo residuo, fino a euro 5.000, comprensivo di capitale, interessi per tardiva iscrizione al ruolo e sanzioni, alla suddetta data del 23/03/2021,
- risultanti dai singoli carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2010.

Il 30/09/2021 l'Agenzia Entrate, al fine di permettere all'agente della riscossione l'individuazione dei soggetti per i quali non ricorrono i relativi requisiti reddituali, ha restituito all'agente della riscossione l'elenco dei codici fiscali, segnalando,

- 1) tra quelli inclusi,
- 2) quelli riguardanti i soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle CU presenti nella propria banca dati alla data del 14/07/2021, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti previsti e per i quali non si procede all'annullamento dei debiti nonostante ricorrano per gli stessi le relative condizioni per lo stralcio.

ANNULLAMENTO DEI DEBITI (con le ulteriori specifiche rese dalla Circolare n. 11/2021 dell'Agenzia):

• è effettuato alla data del 31/10/2021 con riguardo ai soggetti i cui C.F. non sono segnalati dall'Agenzia Entrate, per cui i debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31/10/2021.

la C.M. 11/2021 specifica che l'agente della riscossione provvede autonomamente allo Stralcio senza l'invio di alcuna comunicazione al contribuente, il quale può, tuttavia, verificare l'avvenuto annullamento dei debiti consultando la propria situazione debitoria che è richiedibile con le modalità rese disponibili dall'agente della riscossione.

• in caso di coobbligazione: l'annullamento non opera se il C.F. di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati all'Agenzia Entrate, ossia se almeno uno dei coobbligati ha un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio; ciò in quanto, in caso di coobbligazione, la pretesa e, quindi, il carico sono da ritenersi unitari.

DISCARICO CONSEGUENTE ALL'ANNULLAMENTO ED ELIMINAZIONE DALLE SCRITTURE CONTABILI

- adempimento dell'agente della riscossione: a tal fine, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30/11/2021, l'elenco delle quote annullate;
- non operatività del discarico: il discarico non opera per le quote inserite nell'elenco prive dei requisiti reddituali e temporale, nonché per la presenza di eventuali carichi esclusi dall'annullamento; l'errato inserimento di tali quote può essere rilevato dall'ente creditore entro i 6 mesi dalla data di ricezione dell'elenco.

SERVIZIO WEB DELL'AE-R

L'Agenzia Entrate-Riscossione ha predisposto l'apposito servizio web

- che consente di verificare se nei documenti (cartelle/avvisi) inclusi nel piano di pagamento della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio"
- siano presenti carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1/01/2000 al 31/12/2010
- rientranti tra quelli di importo residuo fino a € 5.000, calcolato alla data del 23/03/2021,
- per i quali è stato previsto l'annullamento.

Per procedere alla verifica, occorre cliccare sulla schermata di seguito indicata presente nel sito dell'Agenzia Entrate-Riscossione.

Verifica lo "Stralcio" debiti nella tua Definizione agevolata